

AC 3208

Emendamento

*Dopo l'art.11 inserire il seguente:*

Art. 11-bis.

*(Principi e criteri direttivi per l'implementazione del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere specifiche e progressive misure finalizzate ad introdurre entro il 31 dicembre 2026, il divieto di abbattimento selettivo dei pulcini di linea maschile delle galline della specie *Gallus gallus domesticus* provenienti da linee di allevamento orientate alla produzione di uova non destinate alla cova, ad eccezione dei casi in cui l'abbattimento dei pulcini sia stato prescritto ai sensi di della normativa vigente che disciplina le malattie animali, oppure sia necessario in casi specifici per motivi connessi alla protezione degli animali;

b) garantire alle aziende di produzione di pulcini (incubatoi), di cui all'ambito di applicazione del presente articolo, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni nazionali di categoria, nel rispetto dei termini di decorrenza di cui alla lettera a), congrui tempi di adeguamento alla normativa per l'aggiornamento delle procedure di lavoro e dello stato tecnologico delle medesime imprese;

c) favorire l'introduzione, lo sviluppo e promuovere la conoscenza di tecnologie e strumenti per il sessaggio degli embrioni in-ovo (cosiddetta "in-ovo sexing") in grado di identificare il sesso del pulcino ancora prima della schiusa, al fine di scartare le uova che contengano pulcini maschi, o di altre tecnologie innovative che offrano una valida alternativa alla pratica di abbattimento dei pulcini;

d) promuovere appropriate politiche di incentivazione, promozione e sostegno delle tecnologie e degli strumenti di cui alla lettera c), anche al fine di favorire la tutela del benessere degli animali;

e) adottare i provvedimenti necessari affinché le autorità sanitarie territorialmente competenti procedano ad ispezioni negli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

IL RELATORE

Nota: DIVIETO ELIMINAZIONE SELETTIVA PULCINI GALLINE OVAIOLE DAL 2027

Negli ultimi anni, la maggior sensibilità acquisita da parte della società, sia dal punto di vista dei consumatori, sia delle imprese, sia della politica, alle tematiche riguardanti il benessere animale, rende indispensabile una implementazione, a livello nazionale, della normativa nazionale ed europea di riferimento.

La stessa Commissione europea, alla luce degli sviluppi delle conoscenze scientifiche e dell'opinione pubblica, sollecitata dal Parlamento europeo, ha lanciato un'iniziativa pubblica per eseguire un controllo di adeguatezza delle norme vigenti sul benessere degli animali, al fine di giungere ad una possibilità di miglioramento e semplificazione della materia ed ha annunciato la prossima revisione, entro il 2023, della legislazione in materia di benessere animale, compresi i regolamenti sulla protezione al trasporto e alla macellazione.

L'emendamento proposto si inquadra quindi nel contesto della sentita esigenza, generalmente accettata, di un miglioramento progressivo ed ulteriore del benessere animale sulla base del progresso tecnologico, nell'ottica di maggiore sostenibilità.

Stando alle stime di AnimalEquality, ogni anno in Italia più di 40 milioni di pulcini maschi vengono sistematicamente abbattuti nei centri di incubazione poco dopo la schiusa, per motivi economici, perché considerati inutili ai fini della produzione di uova. L'uccisione ha luogo perlopiù rilasciando nell'aria elevate concentrazioni di diossido di carboni o tramite triturazione di pulcini vivi. Oggi esistono diverse tecnologie in commercio e in fase di sviluppo che, se adottate dall'industria, permetterebbero di individuare il sesso del pulcino in fase di sviluppo nell'uovo, impedendo in tal modo, l'ulteriore sviluppo e la nascita di un pulcino maschio.

La pratica di abbattimento selettivo dei pulcini maschi provenienti da galline ovaiole appare, da questo punto di vista, non più sostenibile, eticamente inaccettabile e non più in linea con gli impegni assunti anche a livello europeo per un maggior benessere animale (si veda a tal proposito l'iniziativa dei cittadini dell'UE "End the Cage Age"). Anche il Parlamento europeo con la Proposta di risoluzione B8 0625/2015 ha chiesto all'Unione europea di sollecitare gli Stati membri a vietare definitivamente la soppressione dei pulcini maschi nelle aziende di allevamento.

D'altra parte, lo stesso allegato alla direttiva 98 /58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, prevede espressamente, con riferimento ai procedimenti di allevamento, che non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni.

Anche grazie allo sviluppo di nuove tecnologie, in grado di stabilire il sesso del pulcino prima della schiusa dell'uovo (cd. *in-ovo sexing*), alcuni Paesi europei, tra cui Francia e Germania, hanno annunciato l'introduzione del divieto dell'abbattimento selettivo dei pulcini maschi, vietando per legge tale pratica già dal 2022, mentre la Svizzera ha messo al bando la triturazione dei pulcini maschi già nel 2019. Dopo molti anni di sviluppo, questa tecnologia è infatti pronta per essere implementata e potrebbe altresì beneficiare di importanti finanziamenti accedendo, oltre alle risorse nazionali, ai fondi europei disponibili per il settennio 2021-2027 come le azioni RIA e IA finanziabili con Horizon Europe. Il sessaggio in-ovo e la selezione delle uova che ne deriva non limita soltanto le sofferenze subite dagli animali, ma può ridurre anche significativamente le emissioni di gas serra.

Anche Assoavi – l'associazione di categoria dei più grandi produttori di uova in Italia – ha dichiarato di volersi impegnare per l'introduzione di tecnologie in-ovo sexing in Italia e il marchio Coop ha preso posizione su questa problematica dichiarando sul proprio sito l'impegno volto a risparmiare la vita di milioni di pulcini maschi.

Ai fini della salvaguardia delle esigenze della protezione degli animali, l'emendamento, attraverso criteri specifici di delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, introduce progressivamente, e non più tardi del 2026, il divieto di abbattimento selettivo dei pulcini maschi delle galline ovaiole, ad

eccezione dei casi in cui l'abbattimento si renda necessario ai sensi della normativa vigente che disciplina le malattie animali, o in casi specifici alla protezione degli stessi.

L'emendamento, nel rispetto della decorrenza fissata entro il 31 dicembre 2026, prevede altresì congrui tempi di adeguamento alla normativa per l'aggiornamento delle procedure di lavoro e dello stato tecnologico delle imprese del settore dell'allevamento delle galline ovaiole, e allo stesso tempo supporta l'introduzione e lo sviluppo di tecnologie e strumenti per il sessaggio degli embrioni in-ovo in grado di identificare il sesso del pulcino ancora prima della schiusa, anche attraverso politiche di incentivazione delle suddette tecnologie, al fine di favorire la tutela del benessere degli animali.

Infine, si prevede l'adozione dei necessari provvedimenti per la verifica del rispetto di tali disposizioni negli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole da parte delle autorità sanitarie territorialmente competenti.